

Responsabilità penale dell'organizzatore di manifestazioni sportive

Autore: Redazione

In: Diritto penale

di Vittorio Mirra

Per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive, occorre innanzitutto individuare chi è e quali sono gli obblighi ed i poteri di tali soggetti.

Secondo una definizione pressoché unanimemente accolta, l'organizzatore può identificarsi nella persona fisica, nella persona giuridica, nell'associazione non riconosciuta oppure nel comitato [1], che assumendosi tutte le responsabilità nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, promuove l'"incontro" tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo [2].

Ci sono poi ulteriori distinzioni riguardanti gli organizzatori, ripartiti in "organizzatori di diritto" (appartenenti ad una federazione e regolarmente autorizzati ad organizzare manifestazioni), "organizzatori di fatto" (non federati e non autorizzati all'organizzazione) e "organizzatori pro tempore" (non federati, ma regolarmente autorizzati), suddivisione che però ha solo una funzione sportiva "interna", rilevante per l'omologazione dei risultati, ma non per l'ordinamento giuridico statale, poiché se l'organizzatore ha commesso un fatto penalmente rilevante risponderà del suo operato davanti al giudice ordinario, indipendentemente dalla sua "posizione sportiva" [3].

Ovviamente l'organizzatore sarà tenuto nel suo lavoro a rispettare anche le prescrizioni imposte dalla P.A. : ad esempio per molte gare (soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, quali quelle ippiche, motoristiche e quelle ciclistiche) è richiesta una autorizzazione, la quale però non esimerà l'organizzatore (come sarà poi ben evidenziato) dalla responsabilità penale per i suoi comportamenti colposi [4], così come confermato dal regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza [5].

La responsabilità dell'organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.

Per esaminare le responsabilità di tali soggetti, dobbiamo individuare gli obblighi da loro violati e perciò conviene precisare innanzitutto i loro doveri e poteri.

Essenzialmente un organizzatore di manifestazioni sportive deve:

- controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti [6]
- controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva [7]
- controllare che l'atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

In modo piuttosto generico, ma conciso ed efficace, si potrà perciò affermare che l'organizzatore di competizioni sportive [8] è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di gareggianti e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.

L'adozione di tali misure protettive dovrà essere più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara, le condizioni dei luoghi, la presenza più o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti [9].

Prima di tutto per affermare la responsabilità penale di tali soggetti si dovrà riscontrare, ovviamente, un rapporto di causalità tra la manifestazione ed il danno verificatosi durante la stessa, nei confronti dei partecipanti o dei terzi.

Questo nesso di causalità potrà ravvisarsi in un comportamento attivo, ma più verosimilmente in un comportamento omissivo degli organizzatori, i quali violino un obbligo giuridico a loro carico (vedi art. 402 c.p. [10]).

A carico dell'organizzatore si può ravvisare, infatti, come già evidenziato, una posizione di garanzia [11]. Per individuarla, però, bisogna "fondere" le concezioni formali e quelle sostanziali, in quanto se si vuole fondare la rimproverabilità solo sull'obbligo di garanzia (senza individuare la fonte formale), si potrebbe ipotizzare un rimprovero sia per violazioni di obblighi civilistici che penalistici, violando così l'*extrema ratio* del diritto penale; all'opposto la teoria formale [12] risulta anch'essa insufficiente, perché non ogni obbligo ricompreso nelle fonti previste da tale teoria è suscettibile di essere automaticamente convertito in un obbligo di impedire l'evento penalisticamente rilevante [13] (così si allargherebbe troppo il 402 c.p.).

L'iter da seguire sarà allora questo: verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, trovare la fonte dell'obbligo e vedere se tale fonte contiene una posizione di garanzia [14].

Appurato ciò, si possono ora approfondire i vari casi di responsabilità (e di esonero da responsabilità) riscontrati a carico di organizzatori di varie discipline sportive, facendo particolare attenzione ai poteri ed agli obblighi loro attribuiti [15].

Cominciando dall'obbligo di controllare l'idoneità e la sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti [16], basterà dire che l'organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale, predisponendo comunque tutte le misure necessarie affinché l'uso di tale attrezzo non possa diventare pericoloso (es. la predisposizione di reti protettive per il lancio del martello, la precisa e sicura collocazione del pubblico negli autodromi ecc.).

Per quel che riguarda l'obbligo di valutare l'idoneità psico-fisica degli atleti, di solito gli accertamenti sanitari sono a carico delle federazioni e l'organizzatore dovrà solo controllare circa l'esistenza di una diagnosi positiva effettuata dai preposti organi federali ed in mancanza dovrà sicuramente escludere dalla competizione l'atleta non idoneo [17].

Anche quando non esiste una valutazione medica federale, l'organizzatore avrà, però, comunque l'obbligo di far visitare l'atleta da un medico e solo dopo un esame positivo, ammetterlo alla competizione.

Non è da sottovalutare, tuttavia, il fatto che a volte sia proprio l'atleta che, pur di poter partecipare alla competizione, nasconda le sue effettive condizioni di salute, impedendo la formulazione di una corretta diagnosi [18].

Riguardo, infine, all'idoneità ed alla sicurezza dei luoghi e degli impianti, si richiede sicuramente il possesso delle condizioni di agibilità, per garantire il regolare svolgimento della competizione nonché la sicurezza di atleti e spettatori. Tuttavia l'omologazione della federazione competente è necessaria ma non sufficiente, poiché comunque l'organizzatore dovrà procedere alla regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento dell'omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo [19].

Non pochi sono i casi in cui seguendo queste regole di massima si è riscontrata la responsabilità degli organizzatori per la violazione di norme specifiche e l'inosservanza di cautele doverose. Norme specifiche sono previste non per tutti gli sport, mentre molto più facile è utilizzare concetti generici (es. compiti di vigilanza sulla sicurezza di atleti, spettatori e terzi, predisporre le cautele necessarie ad evitare il concretizzarsi di pericoli). Saranno la natura e le particolarità specifiche dei vari sport a "far misurare i rischi" ed a estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza (in considerazione del tasso di pericolosità di ogni attività sportiva).

La valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata statisticamente su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex

ante e non ex post [20].

Statisticamente con una percentuale di verifica di incidenti maggiore risultano certamente le competizioni motoristiche e non rare sono le pronunce che affrontano in tali sport le responsabilità dell'organizzatore.

Spicca l'imputazione per omicidio colposo a carico dell'organizzatore di una gara automobilistica [21] nel caso in cui un'auto era uscita di strada travolgendo ed uccidendo degli spettatori [22]. Nella fattispecie fu rinvenuta una condotta omissiva, tenuto conto che nella doppia curva in cui l'auto uscì di strada non era stata sistemata nessuna transenna e nessun sistema protettivo nei confronti degli spettatori e tutto ciò era stato condicio sine qua non della morte e delle lesioni degli spettatori, in quanto sostituendo a tale comportamento l'azione richiesta (e cioè l'adozione delle cautele elementari da approntare per l'organizzazione di una attività con tali rischi) la morte e le lesioni non si sarebbero verificate [23].

Passando poi al profilo soggettivo, la condotta dell'organizzatore fu vagliata sotto i profili della colpa specifica e della colpa generica (così come richiede l'art. 43 c.p.).

I parametri di riferimento della colpa specifica per l'attività in questione furono rinvenuti nell'art. 9 del codice della strada [24] (che richiede l'autorizzazione prefettizia per l'organizzazione di gare su strade aperte al pubblico e l'obbligo del relativo collaudo) e in varie circolari ministeriali [25] che prevedono nei "percorsi speciali" di rally svoltisi su strade pubbliche, la predisposizione di protezioni a difesa del pubblico [26].

Oltre all'addebito a titolo di colpa specifica per la violazione di tali norme, bisognerà poi aggiungere anche un rimprovero per colpa generica, poiché un organizzatore "modello" [27] avrebbe certamente dovuto installare adeguate protezioni o comunque adottare le più elementari cautele a difesa del pubblico quali ad esempio "l'apposizione (soprattutto nei tratti più pericolosi) di cartelli o altre segnalazioni ben visibili, la collocazione lungo il percorso di ufficiali di gara incaricati del controllo del pubblico e l'imposizione di divieti di sosta nelle curve e nei possibili spazi di fuga del percorso [28]".

E poiché tali elementari cautele, se predisposte, avrebbero evitato il verificarsi dell'incidente, il non averle predisposte è elemento sufficiente per muovere un addebito a titolo di colpa.

Nel caso specifico fu poi esclusa la responsabilità del pilota [29] e soprattutto degli spettatori [30], che col loro comportamento non furono ritenuti una concausa dell'evento, poiché subirono semplicemente le conseguenze di un comportamento omissivo degli organizzatori [31].

Pressoché seguendo lo stesso criterio logico fu disposta la condanna nei confronti di un direttore di gara di una corsa ciclistica, ritenuto penalmente responsabile per l'incidente mortale occorso ad un partecipante che, rimasto

staccato dal resto del gruppo dei corridori, non sia stato adeguatamente protetto dagli addetti al controllo ed alla vigilanza della competizione e quindi, tagliando una curva, sia andato a scontrarsi con un veicolo presente sul percorso [32].

La mancanza delle necessarie precauzioni ha poi fondato la condanna per omicidio colposo anche degli organizzatori di una manifestazione sportiva di paracadutismo per la morte di un paracadutista annegato in mare per la mancanza dei soccorsi [33]: è compito infatti degli organizzatori salvaguardare l'incolumità dei partecipanti in caso di caduta in mare, predisponendo particolari mezzi di soccorso [34]. Simile è anche la condanna, sempre per omicidio colposo, dei componenti del Consiglio direttivo della Lega Navale Italiana, i quali organizzarono una gara di pesca al traino, omettendo di adottare le misure necessarie ad evitare l'evento dannoso [35].

Per ciò che riguarda lo sci [36], poi, è rintracciabile una sentenza che sancisce il dovere a carico del responsabile di una pista di sci, "di preparare e mantenere una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza secondo il grado di difficoltà [37] commisurata all'abilità degli utenti cui è consigliata" [38], anche se nel caso specifico la responsabilità fu esclusa, poiché la pista in questione era molto conosciuta ed in base all'esperienza degli sciatori ammessi, questi avrebbero potuto fronteggiare con sufficiente padronanza la situazione di pericolo nella quale nacque l'evento lesivo [39].

E per evidenziare come un po' tutti gli sport sono interessati a questo tipo di problematiche, basterà mettere in evidenza la responsabilità dell'organizzatore per un incidente occorso durante una gara di corsa (nella fattispecie un corridore era inciampato in un buco subito dopo il traguardo [40]), per aver ommesso di assicurare, con tutte le opportune cautele, che lo svolgimento della manifestazione potesse aver luogo senza pericolo per l'incolumità dei partecipanti [41].

Anche riguardo al calcio è stata stabilita la responsabilità della società organizzatrice di un incontro sportivo dilettantistico per i danni subiti dagli atleti se l'evento possa essere addebitabile alla mancata predisposizione delle opportune misure di sicurezza tenute ad assicurare il corretto svolgimento della competizione, nonché (molto più importante) l'incolumità degli atleti partecipanti [42].

Mi preme ancora una volta evidenziare che i c.d. sport minori non sono esenti da questo tipo di problemi e che giustamente la giurisprudenza dà loro la giusta importanza.

Occorrerà ricordare oltre alla già citata sentenza riguardante una partita di squash che assolse il giocatore, condannando la società [43], un caso riguardante una partita di tamburello valevole per il campionato di serie A. Anche in questo caso si verificarono delle lesioni [44] a carico di spettatori

posti a circa due metri dal campo e senza lo scudo di barriere protettive tra loro e gli atleti [45].

A carico degli organizzatori si evidenziò che nessuna opera protettiva era stata predisposta per tutelare gli spettatori dal rischio di essere colpiti da una palla che fosse fuoriuscita dal campo di gioco [46]; a nulla valse l'osservazione che nessuna norma regolamentare imponeva di erigere una rete protettiva [47], poiché chiaramente l'essenza della colpa non si sostanzia solo nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, ma anche nella semplice negligenza, imperizia ed imprudenza e cioè nell'inosservanza di quelle regole di cautela che, anche se non "cristallizzate" in norme giuridiche, sono dettate dall'uomo dalla ordinaria esperienza dei fatti e dalla sua doverosa preoccupazione di evitare ad altri lesioni della propria incolumità e dei propri interessi [48].

Basandosi poi sulla teoria dell'accettazione del rischio si cercò di fondare un concorso di colpa da parte dello spettatore leso, cosa peraltro fortemente negata dal tribunale, il quale evidenziò che "il principio dell'assunzione del rischio mal si concilia con le nuove concezioni sociali".

Poiché è nell'interesse dell'organizzatore che ci sia un folto pubblico alle manifestazioni sportive da lui organizzate (più pubblico c'è e maggiori saranno gli incassi, nonché l'interesse degli sponsor, i quali sono un'altra ottima fonte di capitali), sarà suo obbligo quello di prendere tutte le misure di prudenza necessarie per tutelare detto pubblico dal pericolo di danni alla sua incolumità [49].

Un acuto senso di solidarietà sociale impone a chi è consapevole di dati pericoli e ne conosce per esperienza la possibilità di verifica, di proteggere al massimo chi invece (come il pubblico in questione) tende a sottovalutare il pericolo a cui si espone [50].

In senso contrario si rinviene solo una sentenza isolata [51], la quale, invece, col non troppo acuto ragionamento di non scoraggiare lo svolgimento di manifestazioni sportive, ha escluso la responsabilità dell'organizzatore per le lesioni verificatesi a danno di uno spettatore, poiché la competizione si era svolta rispettando le norme regolamentari federali, nonché le autorizzazioni dell'autorità pubblica [52].

Secondo il tribunale, poiché la pericolosità era ben nota a chi vi assisteva, gli spettatori potevano considerarsi consenzienti ad un eventuale danno subito. Tale ragionamento non mi sembra sinceramente inattaccabile, poiché risulta difficile immaginare degli spettatori che vadano ad assistere ad una manifestazione sportiva (magari con famiglia a seguito), consentendo ad essere lesi nella loro integrità fisica (anche ragionando in tema di accettazione del rischio consentito, si evidenzia inoltre che l'integrità fisica, entro certi limiti, e la vita non sono beni disponibili). Se dunque tali spettatori non

hanno posto in essere comportamenti *contra legem* o comunque imprudenti, non sembra si possa affermare che solo per il fatto di sedersi su una tribuna, questi acconsentano alla possibilità di riportare danni alla loro integrità fisica.

La teoria dell'accettazione del rischio sarà, invece, più pertinente se riferita alla responsabilità degli organizzatori nei confronti degli atleti.

Si ricorda infatti che l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio da parte degli atleti che vi partecipano; i danni da loro sofferti, se rientranti nell'alea dello sport praticato, ricadono sugli stessi atleti [53].

Per essere esente da responsabilità in questi casi l'organizzatore dovrà solo dimostrare di "avere predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi [54] "; resterà comunque a carico sia degli atleti sia degli organizzatori l'obbligo di rispettare il generico obbligo di rispettare il principio del *neminem laedere* a tutela di tutti i diritti assoluti [55].

Giova infine ricordare che spesso la coincidenza tra la persona dell'organizzatore e del gestore di impianti sportivi ha fondato condanne per quest'ultimi basate sui medesimi ragionamenti precedentemente esposti.

Oltre che casi riguardanti i gestori di impianti sciistici [56], basterà ricordare la responsabilità colposa riscontrata a carico di un gestore di un kartodromo per le lesioni riportate da un cliente che perse il controllo del veicolo a seguito del pietrisco sollevato dal go-kart [57] (nonostante la pista fosse regolarmente omologata e la fornitura di caschi integrali sia prescritta dalla federazione italiana karting solo per l'effettuazione di gare).

Nonostante ciò si ravvisò un duplice profilo di sussistenza della colpa: per la mancata eliminazione del pietrisco di fondo dalla pista ("inadeguata pulizia da tutto quanto") e per la mancata fornitura di un casco protettivo integrale [58].

Si ritenne che, sebbene i regolamenti sportivi obbligassero a fornire questo tipo di caschi solo per le gare, ciò non esonerasse comunque il noleggiatore dall'obbligo di "fronteggiare prevedibili situazioni di pericolo", apprezzabili soprattutto per le condizioni della pista, non adeguatamente ripulita dal pietrisco esistente [59].

Da quanto sopra visto si può concludere affermando che, mettendo da parte le considerazioni morali [60], per ciò che riguarda il problema dell'organizzazione di manifestazioni sportive (e di conseguenza delle relative responsabilità degli organizzatori) è di fondamentale rilevanza individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati ("accettazione del rischio"), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali. Questo limite va individuato caso per caso, valutando attentamente tutte le regole di condotta che tendono a scongiurare eventi dannosi prevedibili secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico e dello specifico settore.

Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose e che, come dimostra la copiosa casistica giurisprudenziale, possono non di rado essere fonte di danni nei confronti di vari soggetti.

Dott. Vittorio Mirra

NOTE

[1] Per le persone giuridiche vedi pure il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300), in G.U. 19 giugno 2001 n. 140.

[2] Dini P., L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità, in Riv. dir. sport., 1971, pag. 416 ss.

[3] Concordemente si afferma che il possesso del riconoscimento da parte degli organismi sportivi ufficiali non assume nessuna rilevanza sul piano delle responsabilità vagliate dall'ordinamento giuridico statale.

Vedi Bertini B., La responsabilità sportiva, Milano, 2002, pag. 119 ss.;

Dini P., L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità, in Riv. dir. sport., 1971, pag. 416 ss.

[4] Si può affermare che né l'autorizzazione ottenuta esonera l'organizzatore da responsabilità per comportamenti a lui imputabili, né la mancanza di autorizzazione fa sorgere alcuna responsabilità in assenza di tali comportamenti.

[5] Si ricorda che l'art. 11 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 stabilisce che "le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività".

[6] Nessun rimprovero potrà però essere mosso all'organizzatore se, nonostante l'attestata conformità ai regolamenti dei mezzi utilizzati, quest'ultimi, per le loro caratteristiche intrinseche e per l'uso che ne è stato fatto, abbiano causato danno agli atleti o ad altri. Vedi pure Frattarolo V., La responsabilità civile per le attività sportive, Milano, 1984, pag. 125.

[7] In conseguenza di ciò molte volte la figura dell'organizzatore e quella del gestore di impianti sportivi coincidono.

[8] Non importa se queste competizioni siano olimpiche o meno né che siano singole o facciano parte di un campionato e tanto meno se la manifestazione sia nazionale o internazionale.

[9] Conrado G., Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, pag. 3 ss.

[10] Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità) : "Nessuno può essere punito dalla legge per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

[11] Per l'argomento vedi Grasso, op. cit., pag. 293 ss.;

Fiandaca G., Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, pag. 83 ss.;

Caraccioli I., Omissione (dir. pen.), in Noviss. Dig. It., XI, Torino, 1965, pag. 896 ss.;

Fiandaca G. - Musco E., Diritto penale - parte generale, Bologna, 2001, pag. 559 ss.

[12] Teoria che fonda l'obbligo di attivarsi su una triplice fonte giuridica (c.d. teoria del "trifoglio"):

- La legge
- Il contratto
- La precedente attività pericolosa.

[13] Amplius in Grasso, Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 1983, pag. 192 ss.;

Fiandaca G. - Musco E., op. cit., pag. 561 ss.

[14] Il pericolo è immaginare l'obbligo giuridico nella mera posizione di garanzia senza che ci sia la fonte formale, contravvenendo così al principio di legalità.

[15] Vedi pure Traversi A., Diritto penale dello sport, Milano, 2001, pag. 29 ss.

[16] È quasi superfluo ricordare che non tutti gli sport richiedono l'uso di mezzi tecnici (ad esempio nessun mezzo o attrezzo è usato dal maratoneta o da un velocista).

[17] A volte, inoltre, per ragioni di opportunità, può essere rischioso organizzare incontri tra avversari appartenenti a categorie diverse (nella boxe, nel karate) o permettere incontri tra atleti molto distanti nel ranking federali (ad esempio le piste di sci sono "catalogate" con colori diversi a seconda della difficoltà), cosicché la sproporzione delle forze in campo possa provocare nocimento ad un atleta.

[18] Emblematico in questo senso è il caso del calciatore perugino Renato Curi (a cui oggi è intitolato lo stadio della città umbra), deceduto sul campo per un attacco cardiaco (Cass. pen. sez. IV 9 giugno 1981, in Foro it., 1982, II, 268).

[19] Dini P., op. cit., pag. 426 ss.

[20] Amplius in Tortora - Izzo - Ghia, Diritto sportivo, Torino, 1998, pag. 135 ss.

[21] Manifestazione oggettivamente pericolosa (si trattava di un rally) sia per le velocità delle auto, sia per il lungo ed accidentato percorso, tanto è vero che era una "prova speciale", da percorrere in tempi molto stretti. La pericolosità di questo tipo di manifestazioni è suffragata anche dai non isolati casi di lesioni e morti ai danni degli spettatori ed anche degli stessi gareggianti (per l'episodio della morte di un "navigatore" durante il rally di Montecarlo vedi "La Gazzetta dello Sport" del 23 gennaio 1990).

[22] Appello Bologna, sez. II, 4 ottobre 1989, in Cass. pen., 1990, pag. 1191 ss.

[23] Simile anche se riguardante una gara di kart è la sentenza del tribunale Verona 13 luglio 1990, in Resp. civ. prev., 1992, pag. 808 ss., in cui si ritennero responsabili gli organizzatori, poiché, in relazione alla presenza di spettatori a breve distanza dal percorso di gara, omisero di predisporre idonee protezioni e di adottare cautele necessarie a prevenire incidenti che era doveroso prevedere come possibili. Nel caso specifico risultò, infatti, evidente che le transenne sistemate erano del tutto insufficienti ai fini di protezione, potendo solo servire a mantenere il pubblico fuori dal percorso di gara e non certo a contenere gli sbandamenti dei mezzi.

[24] Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in G.U. 18 maggio 1992 n. 114 suppl. ord.

[25] In particolare le circolari del Ministero dell'interno n. 9537 del 20 giugno 1962 e la n. 68 del 2 luglio 1962.

[26] In particolare si richiedono la predisposizione di recinzioni continue in rete metallica di adeguata robustezza e di guard-rail di tipo stradale, nonché una adeguata sorveglianza del pubblico, che deve essere posto ad una distanza minima dal bordo della strada di sei metri.

[27] Vedi il parametro dell'homo eiusdem professionis atque condicionis.

[28] Appello Bologna, sez. II, 4 ottobre 1989, in Cass. pen., 1990, pag. 1203.

[29] Le gare automobilistiche sono infatti regolate da specifiche *leges artis* che escludono l'applicabilità dei comuni criteri di prevedibilità ed evitabilità dell'evento e che non furono violate dal pilota perché la natura intrinseca della gara imponeva di tenere il massimo della velocità consentita dalle condizioni stradali, le vetture di gara sono dotate di sistemi di protezioni più efficaci rispetto a quelli delle vetture di serie e perché i piloti sono dotati

di una specifica licenza.

[30] Mentre il tribunale in primo grado aveva stabilito la misura del concorso nel 30% ma senza motivazioni esaustive.

[31] Infatti i giovani in questione entrarono nell'area della corsa dal varco ufficiale, senza ricevere all'ingresso nessun avvertimento, percorsero vari chilometri a piedi senza che nessuno li ammonisse sulla pericolosità del percorso e non videro nessun cartello o segnale di pericolo.

[32] Tribunale Torino 13 luglio 1983, in Riv. dir. sport., 1983, pag. 566 ss.

[33] Cass. 10 novembre 1965, in Riv. dir. sport., 1966, pag. 144 ss.

[34] Tanto più che la circolare del Ministero della Difesa n. 4121 del 14 aprile 1956 sancisce "l'obbligo di apprestare una adeguata attrezzatura di salvataggio per i lanci paracadutistici sportivi effettuati sopra o in prossimità di estensioni di acque".

[35] Cass. pen. sez. IV 21 febbraio 1995, in Riv. dir. sport., 1996, pag. 302 ss.

[36] Più specificamente vedi pure la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), in G.U. n. 3 del 5-1-2004 ed in particolare l'art. 3, il quale così dispone: "I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 (le aree sciabili attrezzate) assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro".

[37] Il grado di difficoltà della pista va individuato secondo una scala cromatica consigliata dal "Decalogo dello sciatore" vanno dalla più agevole (la pista verde) fino alla più impegnativa (la pista nera).

[38] Tribunale Aosta 26 febbraio 1990, in Riv. dir. sport., 1990, pag. 200.

[39] Si trattava di lesioni riportate da uno sciatore su una delle piste più conosciute della Val D'Aosta a seguito di un urto contro un pilone di sostegno di una seggiovia.

Si stabilì nel caso specifico che, “se nonostante la situazione pericolosa sia fronteggiabile dallo sciatore medio, l’evento dannoso si verifichi a danno di taluno, il responsabile della pista non verserà in colpa, proprio perché da quella situazione nessuna regola di condotta appare estrapolabile”.

[40] A soluzione opposta si arrivò riguardo allo stesso evento (ma accaduto stavolta durante una gara motociclistica), basandosi sul fatto che la gara si svolgeva su un circuito aperto al traffico e dunque ci sarebbe “l’impossibilità di imporre un gravoso obbligo di controllo di tutte le possibili insidie poste lungo il percorso” (Tribunale Brescia 5 marzo 1970, in Riv. dir. sport., 1970, pag. 251 ss.).

[41] Appello Genova 4 settembre 1991, in Riv. dir. sport., 1992, pag. 79 ss.

[42] Tribunale Napoli 11 dicembre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 656.

[43] Tribunale Milano 12 novembre 1992, in Riv. dir. sport., 1993, pag. 499, che riguardava il caso di una pallina fuoriuscita dal campo di gioco e che provocò gravi lesioni ad uno spettatore.

Si è già precedentemente evidenziato che il giocatore fu considerato esente da colpa, mentre il tribunale affermò la responsabilità della società addebitandole l’inosservanza delle regole generali di cautela e prudenza, in quanto pur non potendosi ravvisare una colpa specifica, ciò non esenta da responsabilità per colpa generica. Infatti, nel caso specifico, il posizionamento delle tribune imponeva l’adozione di barriere o comunque delle recinzioni per evitare il pericolo per gli spettatori dell’eventualità, certamente possibile, di una anomala fuoriuscita della pallina, anche nella parte posteriore del campo.

[44] E precisamente un gravissimo trauma bulbare non perforante, con successivo distacco della retina.

[45] Tribunale Rovereto 5 dicembre 1989, in Riv. dir. sport., 1990, pag. 498 ss.

[46] E tale omissione è in stretto nesso causale con l’evento, poiché se una idonea protezione fosse stata posta, la palla non avrebbe potuto colpire lo spettatore seduto lungo i bordi del campo.

[47] Il regolamento della F.I.P.T. (Federazione Italiana Palla Tamburello) infatti prevede una recinzione, ma solo per la protezione del campo e non della incolumità degli spettatori. Il campo deve essere protetto, infatti, “per permettere ai giocatori di muoversi con assoluta sicurezza, liberi da ogni impedimento” (art. 2d).

[48] Si concluse perciò col considerarsi imprudente e negligente l’organizzazione dell’incontro, poiché si era ammessa la presenza di un folto pubblico lungo i bordi del campo di gioco ed a poca distanza dallo stesso, senza preoccuparsi di predisporre una qualsiasi protezione per evitare che la palla scagliata lateralmente (cosa peraltro consentita ai giocatori) possa colpire gli spettatori, ledendone l’integrità fisica.

[49] Tribunale Rovereto 5 dicembre 1989, in Riv. dir. sport., 1990, pag. 498 ss.

[50] E' essenzialmente in questo che si individua la posizione di garanzia.

[51] Tribunale Roma 9 luglio 1957, in *Tem. rom.*, 1958, pag. 59 ss.

[52] E si è già spiegato che ciò è condizione necessaria ma non sufficiente per essere considerati esenti da responsabilità.

La normativa federale rappresenta quindi solo una traccia, un dato a cui necessariamente far riferimento, ma non costituisce un limite vincolante; occorrerà un accertamento di fatto condotto dal giudice di merito per stabilire se tali normative federali abbiano o meno carattere esaustivo.

[53] Su questo tema vedi Cass. 10 novembre 1965, in *Riv. dir. sport.*, 1966, pag. 144 ss.;

Tribunale Busto Arsizio 22 febbraio 1982, in *Riv. dir. sport.*, 1982, pag. 570 ss.;

Tribunale Napoli 21 maggio 1986, in *Resp. civ. prev.*, 1986, 568;

Cass. pen. sez. IV 21 febbraio 1995, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 302 ss.

[54] Cass. 20 febbraio 1997 n. 1564, in *Resp. civ. prev.*, 1997, pag. 699 ss.

[55] Cass. pen. 28 maggio 1987, in *Giur. It.*, 1989, II, 44.

[56] Per i quali si rimanda a Giudiceandrea U., *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, pag. 301 ss.;

Tribunale Torino 5 luglio 1997 n. 913, in *Giur. penale*, 1998, 500;

Tribunale Torino 23 aprile 1987, in *Giur. penale*, 1989, 762;

Pretura Aosta 24 dicembre 1993, in *Giurisprudenza di merito*, 1994, 315.

[57] Cass. pen. sez. IV 1 febbraio 2000 n. 1170, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 2000, 990 ss.

[58] Al soggetto leso fu infatti fornito un casco di protezione "di tipo aperto" e cioè senza visiera.

[59] A nulla valse il fatto che la pista fosse stata omologata, poiché tale omologazione non esime il responsabile della pista dall'adottare tutte le regole e misure prudenziali che l'uso della pista richiedeva.

[60] Per alcuni, infatti, è quanto meno discutibile permettere di organizzare gare sportive pericolose per la vita dei partecipanti al solo fine di offrire uno spettacolo e ricavarvi un guadagno.

<https://www.diritto.it/responsabilita-penale-dellorganizzatore-di-manifestazioni-sportive/>